



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

A

Uffici esportazione

E, p.c.

A tutte le Soprintendenze

*Oggetto:* Circolare n. 28/2020 – B.2 Adeguamento della modulistica SUE alle tempistiche introdotte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Validità quinquennale degli attestati di libera circolazione rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 – Illegittimità dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 246 del 2018 - Sentenza n. 5711 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

**CIRCOLARE**

Si fa riferimento all'operatività dell'estensione – da triennale a quinquennale – della validità degli attestati di libera circolazione, disposta dalla legge n. 124 del 2017 (entrata in vigore il 29 agosto 2017) che ha novellato l'art. 68, comma 5, del Codice, alla luce della **sentenza n. 5711 del 2023** con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 246 del 2018.

In particolare, si segnala che l'art. 8 (Proroga di validità degli attestati di libera circolazione e delle licenze di esportazione) del citato d.m. n. 246 del 2018 dispone che:

*“1. La durata degli attestati di libera circolazione rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 può essere prorogata fino a raggiungere il termine di cinque anni, previa domanda da presentare, prima della scadenza, all'ufficio di esportazione emittente”.*

Con circolare n. 28 del 2020 (paragrafo B.2) questa Direzione generale dava atto di aver adeguato la modulistica SUE alle tempistiche introdotte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, tra cui la validità quinquennale degli attestati di libera circolazione.

Tuttavia, con riferimento a quegli attestati rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge, ma prima della modifica al portale SUE che ha consentito di recepire la nuova durata prevista, e perciò recanti la durata triennale previgente, la circolare n. 28 del 2020 richiama le modalità di gestione di tali casi *“attraverso la proroga di validità dell'atto originario prodotto dall'ufficio di esportazione emittente previa domanda avanzata dall'utenza prima della scadenza del medesimo”.*

Con nota n. 1907 dell'8 gennaio 2023 si è già chiarito che il richiamo all'istituto della proroga deve essere inteso in senso meramente operativo, posto che non si trattava di disporre in via amministrativa la proroga della durata temporale di un provvedimento rispetto all'originaria scadenza, ma di recepire l'estensione della validità ordinaria da tre a cinque anni, disposta dal legislatore e operante ipso iure in via automatica, la cui attuazione costituisce un obbligo per l'amministrazione. Si precisava altresì che la “scadenza” entro il quale l'interessato poteva richiedere la “proroga” (*latu sensu* intesa) di validità coincideva con la validità quinquennale disposta ope legis e non con l'eventuale termine triennale, erroneamente indicato nel certificato nelle more dell'aggiornamento del sistema SUE.

Il Giudice amministrativo, investito del rigetto da parte dell'Amministrazione dell'istanza di rettifica della durata di un attestato di libera circolazione rilasciato nel 2018 che prevedeva la validità triennale anziché quinquennale dello stesso, con la sentenza sopra citata ha rilevato quanto segue:

*“Ora, come precisato dalla stessa amministrazione, l'art. 8, co. 1, d.m. n. 246/17 è stato adottato perché, nelle more dell'adeguamento al nuovo termine di durata del Sistema informativo degli uffici esportazione (c.d. SUE, ossia la “piattaforma ufficiale e obbligatoria per interagire con gli Uffici esportazione del Ministero*



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598  
PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

della cultura”), dal 29.8.2017 al 16.7.2020 sono stati prodotti attestati “con la data di validità sbagliata (3 anni invece che 5 anni) senza possibilità di modifica” (mem. 16.12.2022 amm.).

Ciò conferma le deduzioni della ricorrente sullo scopo della disciplina, diretta a rimediare a errori dell’amministrazione: con questa previsione regolamentare si è cioè voluto delineare un procedimento volto in sostanza – e in disparte il riferimento alla “proroga” (l’estensione della durata da tre a cinque anni è stata disposta direttamente dal legislatore; v. co. 176 cit.) – alla “rettifica” dei (conclamati) errori commessi dagli uffici esportazione negli attestati rilasciati nelle more di detto adeguamento, onerando il destinatario di una semplice istanza in tal senso.

In questa prospettiva, è evidente l’illegittimità della norma nella parte in cui richiede che l’istanza in questione vada presentata “prima della scadenza” (triennale): per espresso disposto di legge, dopo il triennio l’attestato continua ad avere validità per altri due anni, così che non vi è alcuna ragione impeditiva della “rettifica” (dell’errore sulla durata) anche dopo il decorso del triennio in questione”.

Il Giudice ha perciò rilevato l’illegittimità dell’art. 8, comma 1, d.m. citato con riferimento all’inciso “prima della scadenza”. La predetta sentenza ha inoltre condannato l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio.

Conseguentemente, **si conferma e ribadisce quanto già precisato con la nota n. 1907 dell’8 gennaio 2023** in ordine al fatto che la “scadenza” entro il quale l’interessato può richiedere la “proroga” (*latu sensu* intesa) di validità degli attestati di libera circolazione *de quibus* coincide con la validità quinquennale disposta *ope legis* e non con l’eventuale termine triennale, erroneamente indicato nel certificato nelle more dell’aggiornamento del sistema SUE.

Si raccomanda il puntuale adempimento della presente circolare.

Il responsabile dell’UO Coordinamento Uffici esportazione  
(dr.ssa Lia Montereale)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV  
(dr.ssa Stefania Bisaglia)

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA